

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S. CADONEGHE FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CANOTTIERI BELLUNO C 5 / CADONEGHE FUTSAL DEL 10.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)

L’A.S.D. Cadoneghe Futsal, militante nel Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A2, ha impugnato nei termini regolamentari, davanti a questa Corte, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale che, ritenendola responsabile degli atti di violenza commessi da un proprio sostenitore ai danni dell’arbitro n. 1 in occasione della gara Canottieri Belluno C5/Cadoneghe Futsal del 10.11.2007, le infliggeva la sanzione della squalifica del campo di giuoco per quattro gare ufficiali, con l’obbligo di disputarle a porte chiuse e dell’ammenda nella misura di €1.500,00.

Lamenta di essere stata perseguita con eccessiva severità ed evidenziando sia come solo grazie al fattivo comportamento ed alla collaborazione dei propri dirigenti si fosse pervenuto all’identificazione del sostenitore responsabile dell’aggressione, sia i propri ottimi precedenti disciplinari, chiede la revoca della squalifica del campo di giuoco o, comunque, una “sanzione meno affittiva eventualmente convertibile in pena pecuniaria”.

Il ricorso non può essere accolto.

Vi si oppone principalmente la significativa gravità dell’episodio desumibile e dalla consistenza del danno fisico patito dall’Ufficiale di gara che, attinto da un violento pugno alla schiena, rovinava a terra rimanendovi per circa dieci minuti a causa di difficoltà respiratorie e patendo dolore protrattosi per un notevole lasso di tempo, e del carattere proditorio dell’aggressione avvenuta, a gara conclusa, mentre l’arbitro lasciava il campo di giuoco.

Di contro alcun valore attenuante può riconoscersi all’invocata collaborazione della società finalizzata all’individuazione del colpevole.

Come infatti risulta inequivocabilmente dal referto di gara, quale privilegiato mezzo di prova ex art. 35 n. 1 C.G.S., l’autore della violenza fu identificato per “tifoso del Cadoneghe” direttamente dall’arbitro colpito ed è pura illazione obiettare che essendo stato il medesimo

raggiunto dal pugno nella regione dorsale non avrebbe potuto scorgerne la provenienza.

Nessuna rilevanza, infine, possono avere nella vicenda i buoni precedenti disciplinari della ricorrente, troppo generici ed estranei al contesto per poter sminuire lo spessore antiregolamentare dell'accaduto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Cadoneghe Futsal di Cadoneghe (Padova) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DEL A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna).

3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO LE SANZIONI, AMMENDA DI € 2.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.2007)

Con reclamo proposto con procedura d'urgenza in data 29.11.2007, la A.S.D. Upea Orlandia 97 Calcio Femminile impugnava davanti questa Corte di Giustizia Federale il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva irrogato l'ammenda di €2.500,00 a carico della società e disposto la squalifica del campo di giuoco per 2 giornate in relazione a fatti verificatisi nel corso della gara interna contro la Vis Francavilla.

La reclamante contestava la verifica degli accadimenti posti a fondamento dell'articolata sanzione, in particolare escludendo l'ingresso di propri sostenitori nel campo di giuoco.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ed infatti, dagli atti ufficiali di gara, sui quali si è esattamente basato il provvedimento di primo grado, emergono con chiarezza i gravi fatti verificatisi lungo tutto il corso della gara. In particolare, è stato possibile accertare dal rapporto arbitrale il comportamento ripetutamente e volgarmente ingiurioso ed intimidatorio tenuto nei confronti dell'arbitro durante il giuoco.

Si ricava, inoltre, la circostanza dell'indebito ingresso nel recinto di giuoco a fine gara di un sostenitore della società reclamante, autore di un comportamento minaccioso e violento nei confronti dell'arbitro, che veniva dallo stesso strattonato.

Così accertati nel loro svolgimento storico i fatti, interamente ascrivibili alla responsabilità della reclamante, appare del tutto proporzionata alla loro gravità la doppia sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Upea Orlandia 97 di Capo d'Orlando (Messina) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Pubblicato in Roma il 4 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete